

CHIARIMENTI

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ARTICOLATA IN N. 2 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CONSEGUENTE SMALTIMENTO/RECUPERO DI NUMERO 3 BARCHE PORTA:

LOTTO 1 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX BARCA PORTA DEL BACINO N. 1 CIG 98490415BF

LOTTO 2 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLE EX BARCHE PORTA DEI BACINI N. 3 E N. 4 CIG 9849117477

QUESITO N. 5: *Buongiorno, in riferimento alle risposte relative ai riscontri quesiti 11/08/2023, in riferimento al QUESITO N. 4:*

Relativamente al requisito richiesto al punto 6.2. del disciplinare di gara: "Esecuzione negli ultimi cinque anni dei servizi analoghi relativi a operazioni di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio per un valore complessivo pari a 200.000,00 (lotto 1) e 300.000,00 (lotto 2)" L'importo relativo alla vendita dei metalli derivanti dalle demolizioni, può essere cumulativo dell'importo dei servizi analoghi richiesto per ciascun lotto?

La Vostra Risposta è stata: Il requisito di partecipazione di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara deve intendersi riferito a servizi che abbiano ad oggetto prestazioni analoghe (non necessariamente identiche) a quelle di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio, non potendosi a tal fine computare eventuali contratti separati/successivi alla demolizione e allo smaltimento dei suddetti natanti.

Siamo a riproporVi il nostro quesito, in quanto, temiamo di non essere stati esaustivi nella nostra richiesta: l'operatore economico, in possesso del requisito di un servizio svolto, relativo a operazioni di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio per un valore complessivo pari a 200.000,00 (lotto 1) e 300.000,00 (lotto 2), utilizza la vendita dei metalli per coprire parzialmente gli oneri di demolizione, quindi, concretamente rientra nell'attività di smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio. Come da Voi richiesto, in riferimento alla frase [operazioni di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio per un valore complessivo pari a...] la vendita dei metalli prodotti dalla demolizione, se non è da sottrarre all'importo oggetto di affidamento da parte della Stazione Appaltante, per eventuale riconoscimento delle voci da computo attive, è da sommare all'importo dell'incarico ricevuto dall'Ente Appaltante. In definitiva, per quanto sopra dettagliato, il valore complessivo dovrebbe essere rappresentato dall'Affidamento del servizio di demolizione del natante da parte della Stazione Appaltante sommato alla vendita dei metalli smaltiti.

RISPOSTA: Avuto riguardo al quesito posto, si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, potranno essere considerati singoli

contratti che – nella loro unicità – abbiano ad oggetto prestazioni analoghe a quelle indicate.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla *lex specialis* della gara in esame, l'eventuale contratto affidato da altro Soggetto, che preveda la demolizione di natante potrà comprendere, nel relativo importo, anche costi legati alla gestione dei rifiuti prodotti ovvero, in caso di produzione di rifiuti metallici, risparmi di spesa rilevanti ai fini della quantificazione del valore del servizio.

In ragione di quanto sopra, il valore della singola prestazione di vendita di ferro/acciaio, unitariamente considerata ed indipendente dall'attività di demolizione, non potrà essere computato ai fini della comprova del requisito in questione.

IL RUP

(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)